SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 142)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RONZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1958

Provvedimenti per incrementare la coltura delle nocciole nelle provincie di Cuneo, Alessandria ed Asti

Onorevoli Senatori. — Alcune zone delle provincie di Cuneo, Alessandria ed Asti versano in condizioni di progressivo spopolamento, e necessitano di trasformazioni di colture atte a dare migliori redditi a quelle laboriose popolazioni agricole.

Il triste e preoccupante fenomeno va riferito alla crisi che colpisce i coltivatori della vite, particolarmente in quelle regioni produttrici di vini di bassa gradazione, ed alla necessità di trasformazione agraria anche in vista del Mercato comune europeo.

Esiste tuttavia un rimedio, che le popolazioni interessate considerano possibile e sufficiente: esso consiste in un incremento della coltura delle nocciole, prodotto di alto valore energetico, di sempre più largo impiego nella confezione del cioccolato e nei gelati, e oggetto di particolare richiesta commerciale.

La Turchia e la Spagna, infatti, grandi produttrici mondiali di nocciole, non riescono a soddisfare interamente le esigenze del mercato internazionale: si aggiunga che la nocciola piemontese gode giusta fama di prodotto superiore e ha sempre goduto di quotazioni di favore sul mercato, grazie ai suoi pregi di gusto e di profumo.

È evidente quindi la convenienza che da una più intensa coltura di noccioleti deriverebbe all'economia nazionale, a parte l'effetto di redimere una regione gravemente minacciata nella sua economia.

Il disegno di legge che sottopongo al vostro suffragio tende appunto al fine suddetto.

L'articolo 1 fissa il principio di un contributo finanziario a carico dello Stato per incoraggiare la coltura della nocciola nelle provincie di Cuneo, Alessandria ed Asti come già fatto per altre provincie. Tale contributo, però, se venisse erogato una tantum anche in misura rilevante, non sortirebbe gli effetti del caso, e pertanto si è preferito configurarlo come garanzia di una quota di interessi dovuti per mutui di miglioramento agrario: in tal modo, mentre si dà al contributo un carattere meramente eventuale, si facilitano le operazioni di credito agrario nel senso che i mutuatari troveranno più facile accesso presso gli Istituti, essendo questi ultimi garantiti quanto al reddito della operazione.

A questi criteri risponde l'articolo 2, nel testo del quale la somma capitale dei mutui da stipularsi è ragguagliàta, quanto alla copertura di interessi garantita, al capitale ini-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ziale necessario per l'impianto del noccioleto.

Va precisato che tale genere di coltura è redditizio, giacchè da un ettaro di terreno, il valore nella zona oscilla tra le 650.000 e le 750.000 lire, possono ricavarsi venti quintali di prodotto che, sulla base di un prezzo di mercato pari a lire 20.000 al quintale, fornisce un ricavo lordo di lire 400.000 pari a un interesse lordo del 35 per cento circa sul capitale impiegato.

Ciò malgrado, i coltivatori locali non si orientano verso la nocciola a causa dei gravami iniziali il cui peso è rilevante, occorrendo non soltanto dissodare il terreno a profondità e procurarsi le piantine, ma attendere sette anni perchè si abbia una piena resa.

Il carico iniziale può calcolarsi in lire 370 mila, costo della preparazione del terreno e dell'impianto del frutteto: e agli interessi su tale somma, nella misura massima del 4 per cento si è limitata la garanzia da parte dello Stato.

Tale garanzia, va aggiunto, può anche nella generalità dei casi non rendersi operativa, giacchè il terreno adibito a noccioleto consente, nei primi anni, la coltura di cereali tra i filari di piantine e quindi suscettibile di non essere del tutto privo di reddito.

Per queste ragioni, vi sottopongo il disegno di legge che segue confidando nella vostra unanime comprensione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato un contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'incremento della coltura della nocciola nelle provincie di Cuneo, di Alessandria ed Asti.

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo precedente verrà garantita, mediante utilizzo dei fondi stanziati, ai sensi della legge 31 luglio 1952, numero 1090, agli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento la copertura dell'interesse entro la misura

del 4 per cento e per un capitale non eccedente lire 370.000 per ettaro sui mutui concessi agli agricoltori che intendono iniziare la coltura di noccioleti.

Art. 3.

Ferme le condizioni vigenti per la concessione di mutui di credito agrario di miglioramento, gli istituti di cui all'articolo precedente sono autorizzati a concedere mutui rimborsabili in 5 annualità a partire dal compimento del settimo anno dalla concessione.

Art. 4.

I fondi necessari all'attuazione della presente legge saranno prelevati dal capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativo agli stanziamenti di cui alla legge 31 luglio 1952, n. 1090.